

TAR Valle d'Aosta-Aosta - Sentenza 14/11/2002 n. 116
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

E' illegittima l'esclusione di una offerta presentata da alcune ditte che intendono costituirsi in associazione temporanea disposta perchè la dichiarazione di impegno a costituirsi in associazione temporanea e a conferire mandato irrevocabile, richiesta dal bando in ossequio all'art.13, co.5, legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., è stata inserita nella busta riguardante la documentazione, invece che nella busta riguardante offerta economica; la circostanza che l'obbligo di conferire il mandato sia stato inserito nella busta relativa alla documentazione e non in quella relativa all'offerta economica si pone infatti in termini di mera irregolarità, che non configge con alcun principio primario tra quelli che presiedono alle gare pubbliche, né con alcuna esigenza di tutela sostanziale degli interessi dell'amministrazione o di tutela della par condicio tra i concorrenti.